



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Il Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli ed il Presidente della Camera Penale di Milano, Avv. Vinicio Nardo

Concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Milano si svolgano in modo da

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali,

convengono sull'applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali", definite dalla Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale e composta dal Dott. Enrico Tranfa, presidente, dai presidenti di Sezione dott.ssa Nicoletta Gandus ed Oscar Magi, dalle dott.sse Gemma Gualdi e Caterina Interlandi, giudici, dagli avv.ti Pietro Traini, Giuseppe Fiorella e Corrado Limentani, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dagli avv. Donatella Montagnani e Mirko Mazzali, in rappresentanza della Camera Penale e dal sostituto dott. Massimo Meroni, in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI

Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale.

1. Per ogni processo è tenuta una udienza di prima comparizione nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si depositano le prove documentali, si tratta l'ammissione delle prove, si determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove, e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti ed il Tribunale si impegnano ad osservare rigorosamente con lealtà ed in spirito di collaborazione.

A tal fine i difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza a tale udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

Il calendario viene fissato con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del collegio, specificando il numero, il piano ed il lato di ubicazione dell'aula.

2. Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove.

Su accordo delle parti si procede solo all'assunzione della persona offesa - sia essa testimone o parte civile - che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettante o provenga da altra Regione.

3. Nell'udienza di prima comparizione collegiale tutti i processi sono fissati alle ore 9.30, ma verranno chiamati secondo l'ordine stabiliti ai sensi del punto 6.

Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti che determinino il differimento del giudizio per irregolarità o nullità di notifiche ed ai procedimenti con imputati detenuti.

La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione delle questioni proposte si presenti complessa e comunque tale da ritardare la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa prima udienza.

4. Nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta la notificazione della

citazione dei testi e comunque non oltre un mese dall'udienza di prima comparizione; nei processi monocratici con imputati non detenuti l'autorizzazione alla citazione dei testi introdotti dal Pubblico Ministero, ed ammessi, deve avvenire almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata per la loro assunzione.

5. Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

6. Nei procedimenti collegiali il Presidente forma un giorno prima dell'udienza il prospetto di trattazione dei procedimenti indicandovi l'ordine di chiamata.

Il prospetto è affisso sulla porta della cancelleria del Giudice.

Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica.

7. Nella prima udienza di comparizione monocratica sono fissati non più di 25 procedimenti da citazione diretta, ripartiti nelle fasce orarie delle ore 9,30 e delle ore 12.00.

Nella fascia oraria che inizia alle ore 11 00, sono fissati i procedimenti provenienti dal GUP ed assegnati dalla cancelleria penale centrale con il sistema *GIADA*.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il Giudice seguirà il seguente ordine di chiamata: 1) processi che debbano essere differiti per irregolarità/nullità della notifica; 2) processi con detenuti; 3) processi per i quali siano presenti testimoni che debbano essere licenziati; 4) processi per i quali siano presenti le parti private; 5) processi da celebrare in via ordinaria con rinvio all'udienza istruttoria; 6) processi che vengano definiti con riti alternativi.

8. Nella stessa udienza le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.

Nei giudizi abbreviati ammessi, il giudice acquisisce all'udienza di comparizione il fascicolo del P.M., che conclude preferibilmente nella stessa udienza; i difensori, se lo chiedono, concludono in una udienza successiva.

9. Per quanto non diversamente disposto, anche nei giudizi monocratici si osservano le regole sopra formulate ad esclusione di quella di cui al punto 6.

Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale.

10. Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni.

Nel disporre i rinvii e nel fissare gli orari di trattazione dei processi il giudice tiene conto dello stato di gravidanza della donna avvocato per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall'art.16 del D. Lgs.151/2001 (due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa) e ciò a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Lo stato di gravidanza è sufficientemente documentato con l'allegazione del certificato medico attestante la data presunta del parto ex art. 20 D. Lgs. 151/2001".

11. Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del collegio e la specificazione del numero dell'aula e del piano e del lato del Palazzo in cui è ubicata.

12. All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

13. Qualora debba esser rinviato, per impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni dipendenti dall'ufficio, un singolo processo, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà avviso nella Cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla segreteria del Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni di servizio, nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e a quella della Camera Penale, affinché queste ultime avvertano gli iscritti.

Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

14. I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

In ogni caso le parti si impegnano a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombenza: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice.

15. Tutte le udienze hanno inizio rigorosamente alle ore 9.30 e proseguono sino alla pausa disposta tra le ore 13 e le ore 14.30 per un tempo non inferiore a 45 minuti e non superiore ad un'ora.

Le udienze hanno termine entro le ore 17.30, salva l'eccezionale esigenza di terminare l'istruttoria in corso, la discussione di una parte o determinare la decisione del giudice.

16. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

17. Nel corso dell'udienza il Giudice non conferisce con una parte escludendo le altre dal colloquio.

18. Il Procuratore della Repubblica si impegna, soprattutto nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del dibattimento dello stesso Sostituto Procuratore o V.P.O. assegnatario del processo o che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.

A tal fine il Tribunale trasmette tempestivamente l'estratto del verbale d'udienza nel quale è segnalata, anche su istanza delle parti, la suddetta esigenza alla segreteria del Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni di servizio.

19. Prima della discussione le parti segnalano al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi.

Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni assunte al termine della camera di consiglio.

20. Il Giudice può pronunciare sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio segue immediatamente la discussione delle parti, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

Quando la camera di consiglio si tiene al termine di una udienza di rinvio per repliche, il giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

E' sempre fatta salva la possibilità di redigere motivazioni contestuali quando sia prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare.

In caso di motivazione contestuale la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o al più tardi il giorno successivo.

Udienza preliminare e udienza di convalida: regole specifiche

21. All'udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale ad esclusione di quella di cui al punto 15; la trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.

22. Il difensore deposita almeno due giorni prima dell'udienza preliminare la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato rappresentando, ove ritenuto necessario, l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva; il Giudice comunicherà al difensore la data dell'eventuale rinvio per la discussione.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione potrà essere differita ad un orario successivo al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza.

Quanto alle richieste di applicazione della pena ex artt.444 e segg. c.p.p. le parti di regola si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza.

23. L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.

Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art. 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire"*.

Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica.

24. I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Il GIP segnala altresì al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato.

25. Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso il Tribunale, composto da Magistrati del Tribunale, dell'Ufficio GIP, della Procura della Repubblica e da avvocati espressione del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale.

26. Le regole del Protocollo si applicano anche alle sezioni distaccate del Tribunale di Milano.

Al protocollo di cui sopra sono annessi due seguenti protocolli:

- A) Protocollo per le udienze nei giudizi di rito direttissimo, redatto dalla Commissione paritetica composta dai giudici dott. Aurelio Barazzetta e Marco Tremolada, dall'Avv. Giuseppe Fiorella, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dagli Avvocati Donatella Montagnani, Monica Gambirasio e Mirko Mazzali, per la Camera penale di Milano.

- B) Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, redatto dalla Commissione paritetica presieduta dalla dott.ssa Gabriella Manfrin, e composta dai giudici dott. Annamaria Gatto e Guido Piffer e dagli avvocati Corrado Limentani, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Avv. Mirko Mazzali in rappresentanza della Camera Penale di Milano.

 <p>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO</p>	 <p>TRIBUNALE DI MILANO</p>	<p>CAMERA PENALE DI MILANO GIAN DOMENICO PISAPIA</p> 
--	--	--

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DELLE PERSONE
AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI**

Al fine di rendere effettiva ed agevole, in tempi ragionevoli, la liquidazione dei compensi professionali per i difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati, le parti che hanno sottoscritto il Protocollo per le udienze penali del primo grado di giudizio hanno convenuto sulla necessità di attenersi a criteri standardizzati che verranno applicati forfettariamente nelle liquidazioni dei difensori applicando le seguenti disposizioni:

- 1) I criteri stabiliti in questo protocollo e gli importi in esso definiti si intendono riferiti ai soli procedimenti di semplice e rapida definizione, nei quali non sia prevista una attività difensiva complessa e/o di lunga durata. Gli stessi criteri e parametri si applicano anche nei casi più complessi quando il difensore ne faccia espressa richiesta.
- 2) Nei casi indicati nel precedente punto 1), la liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore. Il provvedimento di liquidazione è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.
- 3) Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la liquidazione dei compensi sarà operata applicando i criteri ed i parametri della normativa vigente (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia).

4) I criteri che seguono sono determinati tenendo conto delle diverse fasi processuali oggetto della liquidazione forfettaria nonché dell'impegno difensivo richiesto per particolari tipi di reati che per la loro complessità tecnica possono comportare liquidazioni di onorari in misura superiore, anche quando il procedimento sia di semplice trattazione.

A) FASI PROCESSUALI

1 - Procedimento con giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p.)

Nel suddetto procedimento la liquidazione della udienza di convalida dell'arresto viene effettuata contestualmente alla definizione del procedimento o dell'eventuale provvedimento di archiviazione.

Anche per l'udienza di convalida, ex art. 391 c.p.p., la liquidazione deve essere posticipata alla definizione del procedimento come nel caso del procedimento con giudizio direttissimo.

I compensi forfettari sono così stabiliti:

- a) Udienza di convalida: € 200,00
- b) definizione del processo con rito abbreviato o patteggiamento: € 200,00
- c) definizione del processo con giudizio abbreviato condizionato:
 aumento di € 100,00
- d) definizione con dibattimento: si liquidano gli importi indicati al successivo punto 4 (giudizio di primo grado).

2 - Udienze di convalida davanti al GIP ed eventuale fase cautelare anche in sede di impugnazione.

I compensi forfettari sono così stabiliti:

- a) Udienza di convalida e misura cautelare: € 200,00
- b) interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p.: € 200,00

- c) eventuale riesame misura cautelare, personale
o reale, avanti il Tribunale del Riesame: € 300,00

3 - Fase delle indagini preliminari sino all' udienza preliminare ex artt. 416 e ss. c.p.p. ed altri casi di definizione del processo

I compensi forfettari sono così stabiliti:

- a) sino alle pronunce di cui agli artt. 425 o 429 c.p.p.: € 200,00
b) definizione del processo con giudizio abbreviato: € 400,00
c) definizione del processo con patteggiamento: € 300,00
d) gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono aumentati del 20% per i reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale e per i reati a questi parificabili.
e) definizione del processo con giudizio abbreviato condizionato:
aumento di € 100,00

Gli importi sopra indicati si liquidano anche negli altri casi di definizione del processo nel merito davanti al Gip ed al Gup

4 - Giudizio di primo grado monocratico

I compensi forfettari sono così stabiliti:

- a) definizione del processo con patteggiamento o oblazione: € 300,00
b) giudizio abbreviato: € 400,00
c) dibattimento:
- sino a tre udienze: € 400,00
- oltre le tre udienze aumento di € 50,00 per ogni udienza di mero rinvio non determinato da legittimo impedimento del difensore e/o dell'imputato o dall'ingiustificata assenza del difensore;
- aumento di € 100,00 per ogni ulteriore udienza dibattimentale.

5- Giudizio di primo grado collegiale ed equiparati e giudizi innanzi alla Corte di Assise

Si applicano i compensi indicati al precedente punto 4 con l'aumento complessivo del 20%.

Gli stessi compensi previsti per i giudizi collegiali si liquidano anche nei giudizi monocratici relativi ai seguenti reati, tenuto conto del maggiore impegno difensivo richiesto:

delitti di cui al capo 3 del libro II (artt. 295 ss. c.p.).

art. 306 comma 2 c.p.

art. 307 c.p.

art. 368 c.p.

art. 372 c.p.

artt. 449 e ss. c.p.

art. 589 c.p.

art. 590 c.p.

art. 605 c.p.

art. 629 1 comma c.p.

art. 640 c.p.

art. 640 *bis* c.p.

art. 640 *ter* c.p.

reati ambientali

reati edilizi

reati tributari, societari, finanziari, e bancari

6 – Procedimenti camerale ex art. 127 c.p.p. e di esecuzione ex art. 666 c.p.p. e seguenti

Si applica la tariffa prevista per le udienze camerale: € 200,00.

7 – Procedimenti concernenti le misure di prevenzione (L. n. 1423/56)

Si applica la tariffa prevista per le udienze camerale: € 200,00.

B) PROCESSI PLURISOGGETTIVI; ASSISTITI DETENUTI E PLURALITÀ DI IMPUTAZIONI

1) Nel caso di pluralità di assistiti, anche aventi posizioni diverse: i compensi globali,

sia per il rito ordinario che per i riti alternativi, è aumentato del 10 % per ogni assistito.

2) Nei processi concernenti un numero di imputazioni superiore a cinque e non superiore a dieci, il compenso globalmente liquidato è aumentato del 10%.

3) Nei processi concernenti un numero di imputazioni superiori a dieci: il compenso globalmente liquidato è aumentato del 15%.


4) Nei processi con uno o più detenuti, assistiti da uno stesso difensore richiedente, il compenso globalmente liquidato è aumentato di € 100,00.

L'aumento non si applica ai casi di giudizio direttissimo, alle udienze di convalida davanti al Gip, agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. ed ai procedimenti davanti al Tribunale del Riesame.


Questo protocollo sostituisce l'annesso B) allegato al protocollo per le udienze penali sottoscritto in data 18 dicembre 2009.

Milano, 28 maggio 2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Livia Pomodoro



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Paolo Giuggioli



X IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Vinicio Nardo

Avv. MARGHERITA GIUGGIOLI (VICE PRESIDENTE)

